SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1011)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1980

Adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI SENATORI. — Con una serie di provvedimenti legislativi di recente emanazione, si è andata imponendo una linea di sostanziale perequazione negli interventi assistenziali dello Stato in favore di determinate categorie di cittadini che si trovino in particolari analoghe situazioni di bisogno.

Nel caso, ad esempio, di coloro che si trovano in condizione di assoluta invalidità e che abbisognano di assistenza personale continuativa — qualunque sia la causa o la matrice di tale stato — si è affermato il concetto che l'assegno integrativo concesso per consentire tale assistenza all'invalido, che non sia direttamente assistito in luogo di ricovero, sia di importo uguale per tutti, uguali essendo ovviamente le loro esigenze. Così si è fatto per i ciechi civili (legge 22 dicembre 1979, n. 682); così si è fatto per gli invalidi civili (legge 11 febbraio 1980, numero 18).

Il presente disegno di legge, in ideale continuità con i provvedimenti legislativi in materia già adottati, tende a sanare una pesante discriminazione tuttora sussistente nei confronti degli invalidi permanenti a causa di infortuni sul lavoro, assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.

La materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). All'articolo 76 di tale decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 si prevede la concessione di un assegno mensile di lire 35.000 per i lavoratori del settore industria che, colpiti da invalidità permanente assoluta, abbiano bisogno di assistenza personale continuativa. All'articolo 218 si prevede la concessione di un assegno mensile di lire 30 mila per i lavoratori del settore agricoltura che si trovino nelle stesse condizioni.

Si tratta, come si vede, di un'assurda discriminazione non solo fra lavoratori di diversi settori, ma fra assistiti da parte della comunità statale, che pure hanno le medesime esigenze in fatto di assistenza personale.

A tale discriminazione si intende riparare con questo disegno di legge, che adegua la misura dell'importo degli assegni integrativi succitati, uniformandola a quella fissata nei recenti provvedimenti legislativi per altre categorie di invalidi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile, per tutta la durata di detta assistenza, dell'importo di lire 120.000 a partire dal 1° gennaio 1980, elevato a lire 180 mila dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 la misura di tale assegno sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella *E*, lettera *A)-bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Non si fa luogo all'integrazione quando la assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti ».

Art. 2.

L'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 ».

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le forme di finanziamento in vigore.